

**TRBUNALE PENALE DI GENOVA**

- Ill.mo Sig. Giudice Dott. Deplano -

**MEMORIA DIFENSIVA**  
**(a corredo della discussione)**

\*\*\*

Io sottoscritto **STASI DAVIDE**, nato a Genova il 2 marzo 1974, residente a Genova, in XXXXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall' Avv. Stefano Marletta del Foro di Genova, giusto mandato depositato e steso in calce al presente atto di opposizione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Genova in Via XX Settembre , n° 14 int. 21 ( PEC : [stefano.marletta@ordineavvgenova.it](mailto:stefano.marletta@ordineavvgenova.it))

**ESPONGO**

Al fine di un migliore accertamento della verità desidero chiarire la mia posizione rispetto al fatto contestatomi. Precisamente mi viene contestato di aver violato l'art. 595, al comma terzo, del Codice Penale: “..., *pubblicando sul blog [www.stalkersaraitu](http://www.stalkersaraitu) (visibile a tutti) un commento all'articolo intitolato “1522 e centri antiviolenza in tempi del covid” (nel quale si stigmatizzava l'operato della Associazione D.i.Re ed il particolare la presidente Antonella Veltri definendola imbonitrice e rea di lucrare sulla violenza nonché “**inqualificabile parassita**”, offendeva la reputazione di quest'ultima. Fatto aggravato perché commesso con mezzo di pubblicità”. Accertato in Genova il 27.05.2020.”*

\*\*\*

Rispetto ai fatti contestati, tengo a precisare che ho inteso esercitare il mio diritto di critica in maniera continente e nei limiti previsti dalla legge, senza alcuna volontà di esorbitarne o di offendere terze persone.

Il fatto che la Sig.ra Veltri abbia avuto una percezione offensiva, si sia sentita lesa e colpita - cosa di cui a livello personale mi dispiaccio molto - è frutto di sue esclusive considerazioni soggettive e il risultato dell'essersi ritenuta, pur in assenza di fatti oggettivi, la destinataria di accuse in realtà inesistenti o critiche in realtà rivolte a una genericità di collettivi organizzati e a una diffusa mentalità. Rispetto a cotale percezione soggettiva, vale la pena per altro tenere presente una decisione della Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 3247/95 ha stabilito che la reputazione “*non risiede in uno stato o sentimento individuale né tanto meno nell'amor proprio... ma è il senso di dignità nell'opinione altrui... limitato dall'idea di ciò che per la comune opinione è socialmente esigibile da tutti in un determinato momento storico*”.

Il diritto di critica per sua natura porta con sé osservazioni di disapprovazione e punti di vista contrari, e questo il suo elemento qualificante andrebbe colto come occasione di dibattito argomentato e di approfondimento. Tale è sempre stata, è e sarà la mia

intenzione, che però pare non essere stata colta, per motivi legati appunto a una percezione meramente soggettiva.

In ogni caso, il riordino e la corretta contestualizzazione dei fatti mostrano chiaramente la mia assoluta mancanza di intenzione lesiva e di dolo, cosa che rende l'elemento soggettivo carente o inesistente. Né possono essere poste a mio carico circostanze relative a canali *social* dove, di fronte a una scelta tra un approccio aggressivo o un approccio pacato, io ho sempre adottato quest'ultimo, come per altro dimostrato, forse involontariamente, proprio dagli allegati riportati nella denuncia-querela a mio carico, come si vedrà di seguito.

Significativo, poi, come dettaglierò, il fatto che non sia stata rinvenuta prova alcuna di una parte di quanto contestato ed affermato dalla Sig.ra Veltri, assente sia in querela che nel fascicolo depositato dall'Ill.mo Sig. Pubblico Ministero.

Nell'ottica del riordino e della contestualizzazione dei fatti, dunque, dalla lettura complessiva della documentazione componente il procedimento attuale, ossia dalla querela presentata dalla P.O. e dal capo d'imputazione, si riscontrano tre circostanze da cui nascono le accuse:

- A) un articolo sul blog "Stalker sarai tu" ([www.stalkersaraitu.com](http://www.stalkersaraitu.com), chiuso alla lettura pubblica dal gennaio 2021), apparso il 27/03/2020 e intitolato "1522 e centri antiviolenza ai tempi del Covid-19", di cui sono autore sotto pseudonimo;
- B) un mio commento apparso in un luogo, in una data, in un contesto e verso destinatari tutti imprecisati (né la querela né tanto meno il capo d'imputazione li specificano);
- C) alcuni miei post e commenti apparsi su Facebook.

#### ***A) IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO (FONTE: QUERELA P.O.)***

Si espone che la Sig.ra Veltri la Sig.ra Zanni e Di.Re. verrebbero in esso accusate dallo scrivente di "*lucrare sulla violenza, di mistificare i dati sulla violenza delle donne, di essere imbonitrici, dementi e mafiose*".

Tutto ciò non corrisponde alla verità.

In nessuna parte dell'articolo vi sono riferimenti di questo tipo diretti alla Sig.ra Veltri (nominata solo tre volte nell'articolo) o alla Sig.ra Zanni (nominata una volta nell'articolo, non querelante) o all'associazione D.I.Re. (nominata due volte nell'articolo). L'articolo è altresì basato su una critica generica e generale, per di più espressa in tono satirico, a quell'insieme di organizzazioni e di mentalità che, secondo il libero parere dell'autore, tendono a sovrastimare il fenomeno della, purtroppo pur presente, "violenza di genere" per poter legittimare una contrapposizione ideologica e il loro accesso a una significativa quantità di fondi pubblici. Una lettura anche solo superficiale dell'articolo mostra che sia la Presidente che il consorzio vengono menzionati soltanto a corredo di alcune citazioni dirette, cioè solo per l'attribuzione dei virgolettati riportanti loro dichiarazioni. Ad esempio:

«A ridurre ulteriormente le già scarse occasioni per chiedere aiuto, c'è anche il problema dell'autocertificazione. Per la donna è un pericolo», dice la presidente nazionale di *D.i.Re.*

Di questo tipo sono tutti i casi in cui la Sig.ra Veltri e D.I.Re. vengono menzionati nell'articolo, senza che mai si indirizzino a loro personalmente invettive diffamanti di alcun tipo.

L'articolo inoltre è impostato su un tono sarcastico-satirico orientato a una critica connessa a ciò che costituisce una mia libera opinione personale rispetto a un'emergenza (quella della “violenza di genere”) sicuramente e tristemente presente, ma che ritengo da talune organizzazioni enfatizzata per alimentare una contrapposizione ideologica e una legittimazione a richiedere e ottenere significativi fondi pubblici. Che si tratti di opinione giusta o sbagliata, a mio avviso lo si dovrebbe stabilire all'interno di un libero, aperto e argomentato dibattito democratico, che è poi ciò che ho da sempre cercato di stimolare, anche con articoli satirici di questo tipo.

In ogni caso, vale la pena ripeterlo, e una lettura completa dell'articolo in oggetto lo conferma, l'articolo critica un generico insieme di entità collettive e una tendenza socio-culturale generale, mai singole persone fisiche e/o persone giuridiche.

***B) IN RIFERIMENTO AL COMMENTO NON ESISTENTE E NON RINVENUTO ED OGGETTO DELLA CONTESTAZIONE (FONTE: QUERELA P.O.)***

In querela si sostiene che avrei lasciato sulla piattaforma Facebook il commento: “*inqualificabili parassite*”. Tuttavia non si specifica dove di preciso tale commento sarebbe stato espresso, quando e chi sia il soggetto plurale al quale era indirizzato (tanto meno se si trattava della Sig.ra Veltri e/o di D.I.Re.). Più importante: **il commento oggetto della contestazione non è stato rinvenuto tra gli allegati alla denuncia-querela, né nel fascicolo del Pubblico Ministero.** Personalmente, anche a distanza di tempo, escludo tassativamente di essermi mai espresso in tali termini, che non appartengono al mio stile e nei quali non mi riconoscerei mai.

***C) I COMMENTI SU FACEBOOK (FONTE: QUERELA P.O.)***

Si afferma in denuncia-querela che l'utente Facebook “*stalkersaraitu*” (da me gestito) avrebbe commentato un evento online dell'associazione D.I.Re. “*insultando, agendo come un troll e istigando al disturbo*”.

“Troll”, nel gergo dei social, indica l'utente che disturba l'attività telematica altrui postando lunghe sequenze di messaggi in genere violenti e volgari. In questo senso va sottolineato che quanto è presente in querela non solo non corrisponde al vero, ma rappresenta l'esatto contrario della verità.

Anzitutto le frasi riportate sono state pubblicate sulla pagina Facebook di cui io stesso sono intestatario, quindi in una “mia” area, non sotto un evento o una pagina appartenenti alla associazione D.I.Re. L'evento in questione, infatti, non era di

diretta attribuzione all'associazione D.I.Re., ma al profilo “KeepOnLive” (ancora disponibile su Facebook: <https://www.facebook.com/livekeepon>) che si presenta come “*circuito nazionale che promuove e sostiene la cultura della musica italiana originale dal vivo e associazione di categoria che rappresenta, promuove e sostiene i Live Club ed i Festival*”. Pertanto nulla è astrattamente riconducibile alla Sig.ra Veltri o alla predetta associazione, di cui semplicemente, durante l'evento *online*, apparivano di tanto in tanto degli spot pubblicitari.

Non solo: le frasi da me pubblicate erano parte del dialogo che tenevo con i miei lettori, che invitavo a commentare i suddetti spot di D.I.Re. in questi termini: “potremmo ritrovarci tutti là per far presente (con educazione, per favore) che esiste un punto di vista diverso”. Tutti ciò, specie l'invito tra parentesi, configura una condotta che è l'esatto contrario di quella di un “troll”. In questo senso la querela afferma sul mio conto l'esatto contrario della verità dei fatti. E lo fa per di più ingenerando confusione: le foto allegate in querela sono infatti ritagli decontestualizzati, presentati in ordine cronologico invertito, di questo dialogo avvenuto all'interno della mia stessa pagina, dunque non su pagine altrui.

### **IL CAPO D'IMPUTAZIONE**

Nel capo d'imputazione si sostiene che io avrei:

- 1) commentato un mio stesso articolo;
- 2) stigmatizzato l'operato dell'Associazione D.I.Re.;
- 3) offeso la Sig.ra Antonella Veltri definendola imbonitrice, una che lucra sulla violenza e “*inqualificabile parassita*”.

Con ciò, il capo d'imputazione ingenera un complesso equivoco rispetto ad asserite offese riportate in querela e in essa attribuite ai già citati tre momenti diversi (un articolo sul blog, alcuni “post”, un commento pubblicato in luogo non precisato e commenti su Facebook), che il capo d'imputazione stesso però riunisce in un unico accadimento (in quanto tale mai avvenuto).

Per altro l'indicazione in denuncia-querela dell'asserita e non provata osservazione “*inqualificabili parassite*” (al plurale) che sarebbe stata pubblicata in luogo non precisato, nel capo d'imputazione viene inspiegabilmente trascritta al singolare (“*inqualificabile parassita*”), quasi ad avallare una mia volontà diffamante diretta verso la Sig.ra Veltri, che però non viene lamentata nemmeno in denuncia-querela.

In tutte le circostanze citate, in realtà, ho semplicemente esercitato un diritto di critica, non solo restando nell'alveo della continenza, ma addirittura esortando esplicitamente i miei lettori a fare commenti educati. In tutto ciò non può essere rilevata alcuna intenzione o azione atta ad offendere la reputazione della Sig.ra Veltri o del consorzio D.I.Re.

**Riepilogando:**

## I

### **ERRONEITÀ E/O CONTRADDITTORIETA' DEL CAPO DI IMPUTAZIONE RISPETTO AL CONTENUTO DELLA DENUNCIA-QUERELA DATATA 23.06.2020 ED AI 4 DOCUMENTI ALLEGATI.**

La querela datata 23.06.2020 descrive genericamente fatti e circostanze non attinenti a quanto si legge al capo di imputazione, contestato nella richiesta di emissione di decreto penale del 4.04.2022 e sopra riportato integralmente.

Vengono desunte dalla querela, poi confuse e cucite insieme in un unico evento mai avvenuto, circostanze distinte ed avulse tra loro: da un lato un articolo sul blog “*Stalker sarai tu*”, dall’altro una circostanza non definita né comprovata e dall’altro ancora vari e innocui commenti pubblicati su Facebook (**Cfr. Doc. 4** allegato alla querela).

Nessuna espressione citata in querela trova riscontro nei documenti allegati, né è stato prodotto alcuno *screenshot* dal quale emerga alcuna espressione offensiva e/o diffamatoria riconducibile direttamente alla persona fisica della Sig.ra Antonella Veltri, odierna querelante, né all’associazione Di.Re.

Degno di nota, in questo senso, è che il capo di imputazione riporti l’espressione, definendola erroneamente “commento all’articolo stesso” (sebbene tra i commenti dell’articolo non ci sia nulla di simile) e modificandola in “*inqualificabile parassita*” (al singolare), mentre in querela si legge e ci si riferisce esclusivamente ad un presunto commento espresso al plurale. In ogni caso, nei commenti allegati alla querela non esiste alcuna frase che contenga né l’espressione “*inqualificabile parassita*” (al singolare) né quella di “*inqualificabili parassite*” (al plurale) la quale, quand’anche esistesse, necessiterebbe di essere contestualizzata: dove è stata espressa, quando, all’indirizzo di chi precisamente e in particolare se all’indirizzo esplicito della Sig.ra Veltri e di D.I.Re. Su questa parte le contraddizioni sono insomma palesi e stridenti.

I commenti tratti da Facebook, infine, non sono rivolti a singole persone esattamente indicate, individuate e/o individuabili (*ex pluris*: Cass. N° 2682/2018, in cui la Suprema Corte sostiene che occorre valutare le espressioni nella propria articolazione concreta, “*perché in tale contesto la parola può assumere un significato che si discosta da quello letterale del vocabolario e quindi perdere la sua carica di offensività*”). Per di più, ciò che in querela viene qualificato come “*comportamento da troll*”, viene smentito da uno *screenshot* allegato alla querela stessa (**Cfr. Doc. 4**) in cui Stasi addirittura esorta e raccomanda i propri follower a riportare le proprie opinioni in modo “*educato*”.

## II

### **INSUSSISTENZA DEL REATO CONTESTATO PER CARENZA DELL'ELEMENTO OGGETTIVO RIGUARDO ALLA CONDOTTA.**

L'esponente non ha offeso e/o rivolto frasi offensive e/o diffamatorie nei confronti della Sig.ra Antonella Veltri per come emerge chiaramente dalla querela e dagli allegati. Il blog e i commenti su Facebook sono ambiti completamente distinti: mentre il primo è pubblico ed è controllato dall'amministratore odierno esponente, i commenti sgraditi sulle pagine Facebook possono essere cancellati e il loro autore bloccato dagli amministratori della pagina eventualmente bersaglio del disturbo, facoltà per altro, per sua stessa ammissione, esercitata dalla querelante (o chi per lei) e che, come rilevato dalla prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 40033/23 del 3 ottobre scorso, esclude l'integrazione di reati quali ad esempio la molestia e similari.

### III

#### **INSUSSISTENZA DEL REATO CONTESTATO PER CARENZA ED INESISTENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL DOLO**

Il sottoscritto opponente, nell'espone una critica generica, non ha inteso offendere e/o diffamare nessuno, tanto meno la persona della Sig.ra Antonella Veltri.

È del tutto irrilevante la percezione soggettiva e la suscettibilità del presunto soggetto passivo ravvisandosi un grado di offensività inesistente, basata sulla percezione soggettiva del “*sentirsi offesa*”.

La fattispecie di cui all'art. 595, comma terzo del codice penale, è un reato di evento e si integra laddove la reputazione sia effettivamente e concretamente lesa, diversamente come nel caso di specie, non sussiste il reato contestato. (*Ex pluris*: Cass. N° 39763/2017: “...la persona offesa deve essere determinata o determinabile, l'individuazione deve essere deducibile in termini di affidabile certezza sulla base di un criterio oggettivo non essendo consentito il ricorso ad intuizioni o soggettive congetture di soggetti che ritengono di poter essere destinatari dell'offesa”); (Cass. N° 32862/2019 : “E' esclusa la diffamazione in relazione a dichiarazioni nei confronti di categorie di persone e appartenenti ad una categoria ancorché limitata”).

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, io sottoscritto **DAVIDE STASI**, rispettosamente

#### CHIEDO

*il proscioglimento dal reato contestato, per tutti i motivi sopra esposti, in particolare per carenza ed insussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo, chiedo di essere mandato assolto perché il fatto non sussiste e/o non costituisce reato.*

Con il massimo ossequio.

Genova, 19 ottobre 2023

DAVIDE STASI

La firma è autentica:

**PROCURA SPECIALE**

Io sottoscritto DAVIDE STASI, nato a Genova il 2 marzo 1974, residente a Genova, in Via Kassala n. 3/12, nomino mio difensore di fiducia e delego il medesimo difensore a rappresentarmi e difendermi, in ogni fase e grado, con ogni potere ed ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, conferendogli espressamente il potere di depositare, per mio conto ed interesse, il presente atto di opposizione a decreto penale di condanna n. 839/2022 che propongo, personalmente e con il patrocinio del medesimo difensore, l'Avv. Stefano Marletta del Foro di Genova ed eleggo domicilio presso il di lui studio, a Genova, in Via XX Settembre n° 14, int. 21 (PEC: stefano.marletta@ordineavvgenova.it).

Genova, 19 ottobre 2023

DAVIDE STASI

La firma è autentica:

Avvocato Stefano Marletta

Genova, 19 ottobre 2023